INCENTIVI FISCALI PER IL RIENTRO DEI LAVORATORI IN ITALIA

Art. 1

Finalità. Durata degli incentivi fiscali

La presente legge intende contribuire allo sviluppo del Paese mediante la valorizzazione delle esperienze umane, culturali e professionali maturate da cittadini dell'Unione europea che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia, che studiano, lavorano o che hanno conseguito una specializzazione post lauream all'estero e che decidono di fare rientro in Italia. A tale fine, la presente legge prevede la concessione di incentivi fiscali, sotto forma di minore imponibilita' del reddito, in favore dei soggetti individuati con il decreto di cui all'articolo 2, comma 2. I benefici fiscali di cui alla presente legge spettano dalla data di entrata in vigore della medesima legge fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Hanno diritto ai predetti benefici i cittadini dell'Unione europea che, alla data del 20 gennaio 2009, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

Versione in vigore dal 28 gennaio 2011, non più in vigore dal 28 febbraio 2012 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia
Estremi	Legge 30 dicembre 2010, n. 238
Capo	I — Disposizioni comuni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2011

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/incentivi-fiscali-per-il-rientro-dei-lavoratori-in-italia/art-1-finalita-durata-degli-incentivi-fiscali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it